

Fiscal Adempimento

La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti

N. 23

27.06.2016

Il Brexit del Fisco_ Unico, 730 e 770: come cambiano le scadenze dopo la proroga

Categoria: Dichiarazione
Sottocategoria: Unico

Il DPCM del 16/6/2016 pubblicato in G.U. n. 139/2016, rimodula i versamenti da Unico/2016 per una platea abbastanza vasta di contribuenti, tralasciandone tuttavia alcuni, come vedremo nel presente elaborato.

Si vuole quindi fornire ai lettori un utile strumento, con questo lavoro, al fine di potersi districare non solo con i versamenti delle somme in Unico, ma anche con gli altri due adempimenti che con il caldo estivo attanagliano i professionisti: il mod. 730/2016 ed il Mod. 770/2016.

Premessa

In questo elaborato si vuole rendere in forma tabellare, al fine di essere di ausilio agli operatori ed ai professionisti, le varie scadenze connesse ai caldi adempimenti dichiarativi, caldi per la stagione che si vive e caldi per l'enorme mole di lavoro che viene arrecata a chi si deve misurare con tali adempimenti.

730/2016

Le disposizioni normative in materia fiscale prevedono che entro il 7 luglio il contribuente o chi per lui presta l'assistenza fiscale deve provvedere all'invio del Modello 730.

Per effetto della proroga pubblicata in data 13 luglio sulla Gazzetta Ufficiale.

- I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati possono completare, entro il 22 luglio 2016, la consegna al contribuente di copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione,

nonché la comunicazione del risultato contabile delle dichiarazioni e la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 13 del Decreto Ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, a condizione che entro il 7 luglio 2016 abbiano effettuato la trasmissione di almeno l'ottanta per cento delle medesime dichiarazioni.

- I contribuenti che presentano direttamente la dichiarazione 730 senza ricorrere all'assistenza fiscale di un professionista abilitato godranno del nuovo termine di presentazione.

Tale proroga non trova applicazione in riferimento ai sostituti d'imposta che entro il 7 di luglio devono provvedere ad inviare telematicamente i Mod. 730, 730-1 e 730-3 all'Agenzia delle Entrate.

Rimborsi e trattenute - il datore di lavoro o l'ente pensionistico, a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, deve effettuare i rimborsi relativi all'Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all'Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all'Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all'addizionale comunale all'Irpef.

Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione).

Nel caso di 730 precompilato o ordinario presentato in assenza di sostituto i versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello Unico Persone fisiche;

Nella tabella di seguito riportiamo tutte le scadenze relative agli adempimenti collegati alla presentazione del Modello 730.

Scadenze	Contribuente	Sostituto d'imposta	Caf e professionista abilitato
	Presenta al proprio sostituto d'imposta, la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto, cinque e due per mille dell'Irpef.	Il sostituto d'imposta invia telematicament e i Mod. 730, 730-1 e 730-3 all'Agenzia delle Entrate; la proroga al 22 di luglio non trova applicazione in	Entro tale data per beneficiare della proroga al 22 luglio deve provvedere ad inviare almeno l'80% delle dichiarazioni 730.

7 Luglio		riferimento ai sostituti d'imposta.	
	Riceve dal sostituto d'imposta, copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente. Trasmette telematicamente e all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte.	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente. Trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte.
		Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti, effettua il calcolo delle imposte, consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.	Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3
	Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle	Trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i	

<p>A partire dal mese di luglio 2016 *</p>	<p>somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti è trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33 per cento mensile, saranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, sarà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi.</p>	<p>rimborsi. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,33 per cento mensile, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell'interesse nella misura dello 0,4 per cento mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi.</p>	
---------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

22 Luglio	Scade il termine per la presentazione del Modello 730-Lavoratori dipendenti/pensionati possono trasmettere autonomamente la dichiarazione 730 tramite l'applicazione web disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.		<u>INVIO</u> <u>TELEMATICO</u> <u>CAF/PROFESSIONISTI ABILITATI</u> <u>(proroga)</u> - CAF e professionisti abilitati, i quali alla data del 7 luglio hanno trasmesso almeno l'80% delle dichiarazioni, inviano telematicamente all'Agenzia delle Entrate i Mod. 730, 730-1, 730-3.
Entro il 30 settembre 2016		Deve comunicare al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.	
Entro il 25 ottobre 2016	Può presentare al CAF o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa, qualora si accorge di non		

	<p>aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) o un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte)</p>		
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

***Per effetto della proroga al 22 Luglio potrebbe slittare ad agosto la ricezione per il lavoro dipendente della retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute, (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre 2016).**

Unico PF

Ai sensi dell'art. 17, comma 1, D.P.R. n. 435/2001:

- *"Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni [...] compresa quella unificata, è effettuato entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa [...]".*

La citata disposizione stabilisce, quindi, che le persone fisiche devono effettuare il versamento delle imposte dovute a saldo (e come prima rata d'acconto) entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP.

Tuttavia, il successivo comma 2, recita quanto segue:

⇒ “I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo”.

Qualora, quindi, tali soggetti decidano di differire il pagamento, il versamento si considera effettuato nei termini se avviene entro il trentesimo giorno successivo al 16 giugno, applicando una maggiorazione dello 0,40%.

In sostanza, per le persone fisiche i termini utili per effettuare il pagamento sono:

- **16 giugno (termine ordinario);**
- **17 giugno - 16 luglio (maggiorazione 0,40%).**

Il DPCM 15 giugno 2016 Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16.06.2016 ha previsto per i contribuenti che applicano gli studi di settore, i versamenti in scadenza ordinaria al 16 giugno 2016 potranno essere effettuati:

- ✓ **entro il 6 luglio, senza alcuna maggiorazione;**
- ✓ **dal 7 luglio al 22 agosto con lo 0,40% in più.**

La proroga dei versamenti di Unico 2016 spetta, dunque, ai contribuenti che:

⇒ esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiori al limite stabilito per ciascuno studio di settore.



Non possono fruire della proroga i soggetti che, avendo ricavi/compensi 2015 superiori a € 5.164.569 ma non a € 7.500.000, non applicano gli studi di settore ma sono comunque tenuti a compilare i relativi modelli.

Lo slittamento dei termini di versamento vale anche per i contribuenti che applicano il

- **regime forfettario** ex art. 1 commi da 54 a 89, Legge di Stabilità 2015;
- **regime fiscale di vantaggio** art. 27 D.L. 98/2011 (c.d. “regime dei minimi”).

Rientrano nella proroga anche quei **contribuenti che non applicano gli studi a seguito della presenza di cause di esclusione.**

Con la **Circolare n. 41/2007** l’Agenzia delle Entrate aveva, infatti, precisato che lo slittamento opera anche rispetto ai soggetti per i quali operano cause di esclusione o di inapplicabilità relativamente agli studi di settore (ferma

restando l'esclusione dalla proroga per coloro che hanno conseguito ricavi/compensi superiori a € 5.164.569 compresi chi ha ricavi tra € 5.164.569 e 7 milioni – codice 3).

Contribuenti rientranti negli studi

Come contribuenti che applicano gli studi di settore, si intendono quei soggetti al controllo induttivo mediante prodotto informatico Gerico e per i quali sono stati approvati gli specifici studi di settore, compresi quelli con eventuali cause di esclusione o di inapplicabilità dagli studi stessi.

Relativamente alla rateizzazione è necessario considerare che:

- per i **soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare**, la stessa:
 - ✓ deve concludersi entro novembre;
 - ✓ comporta il pagamento degli interessi nella misura dello 0,33% mensile, decorrenti dal termine per il versamento del saldo e della prima rata di acconto.

La percentuale degli interessi dovuti, riferita al periodo di versamento e quantificata in misura forfetaria per ogni mese, va applicata a prescindere dal giorno in cui si effettua il pagamento;

- è **possibile scegliere quali somme rateizzare e il numero di rate**.
È comunque opportuno scegliere un'unica modalità di rateizzazione con riferimento a tutti gli importi dovuti, per evitare "inconvenienti" in sede di versamento delle singole rate e di controllo dei pagamenti già effettuati.

Per determinare il numero massimo di rate in cui è possibile ripartire il versamento nonché l'ammontare degli interessi applicabili alle rate successive alla prima è necessario individuare il termine di versamento fissato per la prima rata (corrispondente al termine previsto per il versamento in un'unica soluzione).

Come sopra evidenziato detto termine, è così individuato:

- 16.6 ovvero 18.7.2016 (+ 0,40%) da parte dei soggetti non interessati dagli studi di settore;
- 6.7 ovvero 22.8.2016 (+ 0,40%) da parte dei soggetti interessati dagli studi di settore / contribuenti minimi e forfetari.

In caso di differimento del pagamento al 18.7 (per i soggetti non interessati dalla proroga) ovvero al 22.8 (per i soggetti interessati

dalla proroga), ai fini della rateizzazione va considerato l'importo complessivamente dovuto maggiorato dello 0,40%. Di conseguenza, ciascuna rata è determinata dividendo l'importo così maggiorato per il numero di rate scelto.

Va inoltre considerato che la scadenza dei versamenti delle rate successive alla prima differisce a seconda che il soggetto interessato sia titolare o meno di partita IVA, come di seguito schematizzato.

Soggetto interessato	Scadenza originaria	Scadenza (eventualmente) prorogata	
Persona fisica non titolare di p. IVA (per le quali la proroga non vale)	Scadenza del 16/6 <u>senza</u> maggiorazione dello 0,4%	Scadenza del 16/6 <u>senza</u> maggiorazione dello 0,4%	
	1 rata (o unica)	16/06/2016	Per tali soggetti la proroga di cui al provvedimento del 14/6/2016 non è applicabile, restano ferme le scadenze originarie
	2 rata	30/06/2016	
	3 rata	22/08/2016	
	4 rata	31/08/2016	
	5 rata	30/09/2016	
	6 rata	31/10/2016	
	7 rata	30/11/2016	
	Scadenza del 16/7 <u>con</u> maggiorazione dello 0,4%	Scadenza del 16/7 <u>con</u> maggiorazione dello 0,4%	
	1 rata (o unica)	18/07/2016	Per tali soggetti la proroga di cui al provvedimento del 14/6/2016 non è applicabile, restano ferme le scadenze originarie
	2 rata	22/08/2016	
	3 rata	31/08/2016	
	4 rata	30/09/2016	
	5 rata	31/10/2016	
6 rata	30/11/2016		

<ul style="list-style-type: none"> • Persona fisica titolare di P. IVA non soggetta a Studi di Settore • Persona fisica titolare di P. IVA soggetta a Studi di Settore 	Scadenza del 16/6 senza maggiorazione dello 0,4%		Scadenza del 16/6 senza maggiorazione dello 0,4%	
	1 rata (o unica)	16/06/2016	1 rata (o unica)	6/07/2016
	2 rata	18/07/2016	2 rata	18/07/2016
	3 rata	22/08/2016	3 rata	22/08/2016
	4 rata	16/09/2016	4 rata	16/09/2016
	5 rata	17/10/2016	5 rata	17/10/2016
	6 rata	16/11/2016	6 rata	16/11/2016
	Scadenza del 16/7 con maggiorazione dello 0,4%		Scadenza del 16/7 con maggiorazione dello 0,4%	
	1 rata (o unica)	18/07/2016	1 rata (o unica)	22/08/2016
	2 rata	22/08/2016	2 rata	16/09/2016
	3 rata	16/09/2016	3 rata	17/10/2016
	4 rata	17/10/2016	4 rata	16/11/2016
	5 rata	16/11/2016		

Unico SP

Per effetto del **principio di trasparenza** il reddito prodotto dalla società di persone e desumibile dal modello Unico SP è imputato direttamente ai soci in proporzione alle quote possedute; saranno quest'ultimi a provvedere ai fini dell'assoggettamento all'Imposta Irpef, all'inserimento di tali valori nel proprio modello dichiarativo.

L'utile o la perdita viene attribuita ai soci:

- nel periodo di produzione del reddito ed indipendentemente dall'effettiva percezione da parte dei soci;
- a coloro che risultano soci alla chiusura del periodo d'imposta;



- in proporzione alle quote di partecipazione detenute all'inizio del periodo d'imposta.

Le imposte sul reddito da **partecipazione unitamente ad eventuali altri redditi quindi saranno versate dal socio.**

La società in accomandita semplice S.A.S è costituita da due soci; il socio A è titolare di una quota pari al 35% il socio B per la quota rimanente del 65%; la stessa società ha conseguito nel 2015 utili per un importo pari a € 200.000 quindi:

- il socio A dovrà dichiarare e versare le imposte sul reddito da partecipazione pari a 70.000;
- il socio B terrà conto in dichiarazione e per il versamento delle imposte su un importo di € 130.000.

I due soci devono provvedere a pagare le imposte indipendentemente se hanno o meno percepito l'importo riportato in dichiarazione (principio di trasparenza).

Della proroga prevista dal DPCM 15 giugno 2016 Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16.06.2016d esposta nel paragrafo precedente fruiscono anche i contribuenti che partecipano a:

- ✓ **società che applicano gli studi di settore;**
- ✓ **associazioni e imprese soggette a studi di settore.**

Si tratta quindi di **soci di società di persone, gli associati di associazioni tra artisti o professionisti, i collaboratori di imprese familiari e i coniugi di aziende coniugali**, nonché i **soci di società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale.**

I nuovi termini di pagamento diventano quindi quelli esposti di seguito

Scadenza originaria		Scadenza (eventualmente) prorogata	
Scadenza del 16/6 <u>senza</u> maggiorazione dello 0,4%		Scadenza del 16/6 <u>senza</u> maggiorazione dello 0,4%	
1 rata (o unica)	16/06/2016	1 rata (o unica)	6/07/2016
2 rata	18/07/2016	2 rata	18/07/2016
3 rata	22/08/2016	3 rata	22/08/2016

4 rata	16/09/2016	4 rata	16/09/2016
5 rata	17/10/2016	5 rata	17/10/2016
6 rata	16/11/2016	6 rata	16/11/2016
Scadenza del 16/7 con maggiorazione dello 0,4%		Scadenza del 16/7 con maggiorazione dello 0,4%	
1 rata (o unica)	18/07/2016	1 rata (o unica)	22/08/2016
2 rata	22/08/2016	2 rata	16/09/2016
3 rata	16/09/2016	3 rata	17/10/2016
4 rata	17/10/2016	4 rata	16/11/2016
5 rata	16/11/2016		

Unico SC

Per le società di capitali, il termine di versamento del saldo IRES e IRAP è connesso alla data di approvazione del bilancio, come di seguito schematizzato:

Approvazione del bilancio 2015	Termine ordinario di versamento	Termine differito (con maggiorazione dello 0,40%)
Entro il 29.4.2016	16.6.2016	16.7.2016 (entro il 30° giorno successivo)
Entro il 28.6.2016 (rinvio per particolari esigenze ex art. 2364 C.c.): • approvazione a maggio; • approvazione a giugno.	• 16.6.2016 • 16.7.2016 (entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio)	• 16.7.2016 • 22.8.2016 (entro il 30° giorno successivo + proroga ferragosto)
Entro 120 gg dalla chiusura dell'esercizio (periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare).	entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta	entro il 30° giorno successivo

Entro 180 gg dalla chiusura dell'esercizio in caso di rinvio per particolari esigenze ex art. 2364 C.c. (periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare).	entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio	entro il 30° giorno successivo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------

Alla luce della tabella sopraesposta, la proroga dei versamenti in questione vale solo per le società la cui scadenza del versamento delle imposte coincide con il **termine del 16.6.2016** (16.7.2016 con maggiorazione dello 0,40%).

Non usufruiscono, quindi, della proroga le società che approvano il bilancio nel mese di giugno, in quanto la loro scadenza del pagamento delle imposte coincide con:

- ✓ 16 luglio 2016;
- ✓ 22 agosto 2016 (con maggiorazione del 0,40%)

I nuovi termini di pagamento diventano quindi quelli esposti di seguito

Scadenza originaria		Scadenza (eventualmente) prorogata	
Scadenza del 16/6 <u>senza</u> maggiorazione dello 0,4%		Scadenza del 16/6 <u>senza</u> maggiorazione dello 0,4%	
1 rata (o unica)	16/06/2016	1 rata (o unica)	6/07/2016
2 rata	18/07/2016	2 rata	18/07/2016
3 rata	22/08/2016	3 rata	22/08/2016
4 rata	16/09/2016	4 rata	16/09/2016
5 rata	17/10/2016	5 rata	17/10/2016
6 rata	16/11/2016	6 rata	16/11/2016
Scadenza del 16/7 <u>con</u> maggiorazione dello 0,4%		Scadenza del 16/7 <u>con</u> maggiorazione dello 0,4%	

Omesso versamento e ravvedimento

1 rata (o unica)	18/07/2016	1 rata (o unica)	22/08/2016
2 rata	22/08/2016	2 rata	16/09/2016
3 rata	16/09/2016	3 rata	17/10/2016
4 rata	17/10/2016	4 rata	16/11/2016
5 rata	16/11/2016		

Il contribuente che ha omesso il pagamento delle imposte entro il termine del 16 giugno (o che non pagherà entro il 6 luglio per chi gode della proroga) può fruire del maggior termine entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40% (20 agosto per chi gode della proroga) oppure regolarizzare la propria posizione **fruendo del ravvedimento operoso, modificato dalla Finanziaria 2015, come di seguito riepilogato** tenendo presente della riduzione delle sanzioni introdotta dal D.Lgs n. 158/2015.

Soglia temporale per il ravvedimento	Riduzione	Sanzione ridotta
Entro 14 giorni dalla scadenza tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,1%	1/10 del 1% per ogni giorno	Da 0,1% a 1,4%
Entro 30 giorni	1/10 del 15%	1,5%
Entro 90 giorni.	1/9 del 15%	1,67%
Entro la dichiarazione dell'anno in cui è commessa la violazione.	1/8 del 30%	3,75%
Entro la dichiarazione dell'anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.	1/7 del 30%	4,29%
Entro il termine di accertamento.	1/6 del 30%	5%

770/2016

Si rammenta infine, che in sede di regolarizzazione, oltre al versamento dell'importo dovuto e della sanzione, vanno corrisposti anche gli **interessi** che nel 2016 sono pari al 0,2%.

Relativamente al Mod. 770/2016, dichiarazione dei sostituti d'imposta, è necessario premettere quanto segue.

La dichiarazione dei sostituti d'imposta si compone di tre parti:

- la CERTIFICAZIONE UNICA;
- il Mod. 770 SEMPLIFICATO;
- il Mod. 770 ORDINARIO.

La **CERTIFICAZIONE UNICA** doveva essere utilizzata dai sostituti d'imposta per comunicare in via telematica, entro il 7 marzo 2016, all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2015 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti.

ADEMPIMENTO	CONTENUTO	SCADENZA
CONTENUTO CERTIFICAZIONE UNICA/2016	<ul style="list-style-type: none">• redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati;• indennità di fine rapporto;• prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione;• redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;• i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 2015 per il periodo d'imposta	7/3/2016

	precedente. La trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate deve essere effettuata entro il 7 marzo 2016, presentando la Certificazione Unica 2016.	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Il **Mod. 770 SEMPLIFICATO** dovrà essere utilizzato dai sostituti d'imposta per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati riportati in tabella.

ADEMPIMENTO	CONTENUTO	SCADENZA
770/2016 SEMPLIFICATO	<ul style="list-style-type: none"> i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2015, i relativi versamenti; le eventuali compensazioni effettuate; il riepilogo dei crediti. 	31/7/2016 (slitta all' 1/8/2016 cadendo il 31 di domenica)



In relazione alla scadenza si ritiene cautelativo ed opportuno sottolineare quanto segue

Il Mod. 770 ORDINARIO deve essere, invece, utilizzato dai sostituti d'imposta, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati riportati in tabella. La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 1° agosto 2016 (in quanto il 31 luglio è domenica).

ADEMPIMENTO	CONTENUTO	SCADENZA
770/2016 ORDINARIO	<p>Ritenute operate su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dividendi; • proventi da partecipazione; • redditi di capitale erogati nell'anno 2015 od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo; • i dati riassuntivi relativi alle indennità di esproprio; • i dati relativi ai versamenti effettuati, le compensazioni operate e i crediti d'imposta utilizzati, connessi ai punti di cui sopra. 	<p>31/7/2016 (slitta all' 1/8/2016 cadendo il 31 di domenica)</p>



Circa la scadenza del 31/7 appare opportuno e cautelativo affermare quanto segue:

Per quest'anno la scadenza del 31/7 come sottolineato cade di domenica, pertanto il termine ultimo per l'invio cade il giorno 1/8.

È importante sottolineare che l'art. 3quater, DL 16/2012, convertito dalla L. 44/2012 afferma:

*(Termini per adempimenti fi scali). – 1. All'articolo 37 del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11 –bis.. **Gli adempimenti fi scali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione**".*

Apparirebbe pertanto, che la scadenza dell'1/8 (originario 31/7), cadendo, quale adempimento fiscale contemplato dalla norma di cui sopra, nel mese di agosto debba essere automaticamente prorogato al 20/8.

Tuttavia si ritiene che l'adempimento del 770/2016 non debba venire incluso in tale norma automatica derogante poiché la scadenza originaria è appunto il 31/7, che solo il caso vuole per quest'anno in scadenza il giorno 1/8.

Infatti per l'anno d'imposta 2016, il 31/7/2017 cadrà di lunedì e verrà quindi rispettata la scadenza, salvo proroga esplicita ed ad hoc.

La tesi esposta è a titolo cautelativo per preservare i Sigg.ri Lettori da sbagli od omissioni connesse al margine di buio creatosi in tale frangente.

- Riproduzione riservata -